

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 29/03/2024

CIRCOLARE N. 20/2024

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Martina Carobbi

Avv. Francesca Palladi

Approfondimento

Oggetto: Come si tiene la contabilità di magazzino

A) Quando è obbligatoria la contabilità di magazzino

1) L'art. 14, primo comma, lett. d) del D.P.R. 600/1973 prevede l'obbligo da parte delle imprese di tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

L'art. 1, primo comma del D.P.R. 695/1996, come modificato da ultimo dall'art. 5 del D.L. 21.10.2021 n. 146, stabilisce che l'obbligo di tenuta di tali scritture decorre **dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si verificano entrambe le seguenti condizioni:**

- **i ricavi hanno superato il limite di Euro 5,164 milioni;**
- **le rimanenze hanno superato il limite di Euro 1,1 milioni.**

Schematicamente la situazione è così rappresentabile:

Esercizio X	Esercizio X+1	Esercizio X+2	Esercizio X+3
- Ricavi oltre il limite di Euro 5,164 mln; e - Rimanenze oltre il limite di Euro 1,1 mln	- Ricavi oltre il limite di Euro 5,164 mln; e - Rimanenze oltre il limite di Euro 1,1 mln	Non vi è l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino in questo esercizio, in quanto trattasi del primo esercizio successivo a quello di superamento di entrambi i parametri	Vi è l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino a partire da questo esercizio trattandosi del secondo esercizio successivo a quello di superamento di entrambi i parametri

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it

- 2) La stessa norma dispone che **l'obbligo cessa** a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva viene meno una delle due condizioni sopra indicate.

La situazione è così schematizzabile:

Esercizio X	Esercizio X+1	Esercizio X+2
<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi entro il limite di Euro 5,164 mln; ovvero - Rimanenze entro il limite di Euro 1,1 mln 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi entro il limite di Euro 5,164 mln; ovvero - Rimanenze entro il limite di Euro 1,1 mln 	Non vi è più l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino in questo esercizio

B) **Come si tengono le scritture ausiliarie di magazzino**

La circolare del MEF 26/11/1980 n. 40 chiarisce le modalità di tenuta della contabilità di magazzino.

- 1) L'art. 14, lett. d) del D.P.R. n. 600 stabilisce che le imprese devono avere "scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali."
- 2) Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, **esclusi i prodotti in corso di lavorazione**; dei prodotti finiti nonché' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi nonché' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
- 3) Sono esclusi dalla contabilità di magazzino tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo di acquisto nel periodo d'imposta precedente non ecceda il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo d'imposta per tutti i beni suscettibili di annotazione nelle predette scritture (anche se di fatto non annotati), a condizione che tali beni o categorie inventariali siano scelti tra quelli il cui costo ha un'incidenza percentuale trascurabile rispetto al costo di tutti i beni sopraindicati.
- 4) Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- 5) Con il requisito della sistematicità la norma ha inteso escludere che le scritture ausiliarie di magazzino possano assumere la forma di un puro e semplice giornale in cui vengono annotati i movimenti di carico e scarico tenendo conto unicamente del tempo in cui tali movimenti si verificano e quindi indipendentemente dalla natura dei beni movimentati. Al contrario, **la norma stabilisce che per ogni singolo bene (o, per ogni categoria di beni, come si vedrà meglio in seguito) occorre rilevare distintamente sia i carichi sia gli scarichi, e ciò in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti e soltanto i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.**
- 6) La registrazione cronologica, quindi, non rappresenta un requisito delle scritture ausiliarie nel loro complesso, ma una procedura da seguire nell'ambito delle singole schede e perciò separatamente per ogni singolo bene o per categorie di inventario.
- 7) Si deve ritenere, inoltre, che dal rinvio alle norme di ordinata contabilità discenda l'obbligo di conservazione della documentazione relativa ai movimenti di magazzino (DDT).
- 8) Anche con riferimento alla periodicità delle registrazioni è lasciato all'imprenditore un margine di libertà disponendo la norma che le rilevazioni possono essere effettuate anziché giornalmente, anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Pertanto, ove l'impresa preferisca procedere a registrazioni riepilogative per periodi di tempo comprendenti due o più giorni, essa può farlo, rinunciando alle registrazioni giornalieri, purché i riepiloghi non superino l'arco di un mese.
- 9) Quanto all'imposta di bollo, l'art. 5, terzo comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 stabilisce che sono esenti dall'imposta di bollo i registri tenuti ai soli fini tributari (come il registro di magazzino che non è previsto da nessuna disposizione del codice civile ma solo dall'art. 14, primo comma, lett. d) del D.P.R. 29.9.1973 n. 600.)
L'art. 16 della Tariffa Parte Prima allegata al citato D.P.R. 642/1972 stabilisce poi che l'imposta di bollo è dovuta per ogni registro "se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c." il che non è per il libro di magazzino che non va vidimato né bollato.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti